

DISCIPLINARE

PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL PALAZZO DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME

Il presente disciplinare indica le finalità e disciplina le modalità di utilizzo degli spazi interni ed esterni del Palazzo sede del Museo Pinacoteca della Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 1

Il Palazzo comunitario dispone della Sala del Consiglio, di altri locali e dei rivellini utilizzabili per dare uno spazio adeguato ai Vicini, ai privati non Vicini e ad imprese ed associazioni per momenti di aggregazione o per organizzare iniziative di interesse culturale collettivo.

Articolo 2

Gli spazi disponibili potranno essere concessi, in subordine alle attività programmate dalla Comunità, a Vicini, aziende, enti, gruppi, associazioni che ne facciano formale richiesta per riunioni, conferenze, dibattiti, incontri culturali, mostre, presentazioni aziendali, cerimonie di carattere civile ecc., compatibilmente con le attrezzature messe a disposizione e/o installate provvisoriamente dai richiedenti.

Articolo 3

Gli spazi disponibili verranno concessi a Vicini, aziende, enti, gruppi, associazioni con priorità a quelli in possesso del diritto di vicinia e/o rappresentati da Vicini. E' fatto divieto di utilizzarli per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti ed è stata accordata la concessione.

Articolo 4

Non saranno accolte le richieste di personalità politiche e partiti politici, sindacati e organizzazioni dei lavoratori, sia per convegni pubblici sia per propaganda elettorale.

Tutte le domande verranno comunque valutate di volta in volta.

Articolo 5

L'autorizzazione all'utilizzo degli spazi viene rilasciata dallo Scario o da suo delegato, garantendo pari opportunità di utilizzo nel rispetto del presente disciplinare. Nel caso di richieste concorrenti sulla stessa data, pervenute in contemporanea, lo Scario o suo delegato ne concorda l'utilizzo con gli interessati.

Articolo 6

La richiesta per la concessione degli spazi deve essere indirizzata allo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme e trasmessa alla sede dell'Ente. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal responsabile del soggetto richiedente e corredata delle seguenti informazioni:

- a) nome e cognome, denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito del legale rappresentante o del responsabile del soggetto richiedente;
- b) descrizione sommaria dell'attività che si intende svolgere e delle sue finalità;
- c) indicazione del periodo, dei giorni e dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della sala;
- d) descrizione dettagliata degli spazi richiesti in uso e delle attrezzature multimediali richieste;
- e) dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si rende personalmente responsabile del corretto utilizzo della Sala Consiglio e delle relative attrezzature.

La richiesta deve pervenire in tempo utile e comunque di norma non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data in cui si intende utilizzare gli spazi.

Articolo 7

Dell'apertura, gestione e chiusura dei locali e degli spazi esterni concessi si rende garante, salvo diverso accordo, l'affidatario il quale si obbliga ad impiegare e far impiegare dai propri dipendenti e collaboratori la massima diligenza nell'utilizzo di quanto concesso in uso, compresi i mobili e le attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno e pregiudizio ai beni di proprietà della Comunità.

L'affidatario si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati alla struttura e alle attrezzature di proprietà comunitaria. Si assume inoltre ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose di proprietà di terzi.

Eventuali danni devono essere rilevati dall'affidatario e comunicati immediatamente alla Comunità in modo da permettere alla stessa la verifica delle responsabilità, l'eventuale contestazione degli addebiti al responsabile affidatario ed al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

Articolo 8

La concessione degli spazi disponibili al Palazzo è subordinata al pagamento di una quota di compartecipazione delle spese di gestione. L'importo di tale quota, da versare in via anticipata, sarà determinato secondo un tariffario che sarà approvato dal Consiglio dei Regolani.

Lo Scario potrà concedere per fini istituzionali l'utilizzo degli spazi disponibili – a titolo gratuito – a soggetti pubblici aventi sede in una delle Regole della Comunità o a soggetti privati Vicini che intendono organizzare iniziative di comprovata utilità sociale.

Articolo 9

Ai soggetti richiedenti verrà comunicata la decisione in forma scritta e, se positiva, gli stessi dovranno firmare l'apposito modulo per l'accettazione delle clausole di consegna e di riconsegna di quanto concesso presentando la ricevuta di versamento della quota eventualmente dovuta. Dovranno inoltre accordarsi con l'addetto della Comunità per l'apertura e la chiusura al termine del periodo concesso.

Contestualmente con la chiusura degli spazi l'addetto procederà – accompagnato dall'affidatario degli spazi – ad una prima verifica del corretto uso delle attrezzature e degli spazi concessi, riservandosi un ulteriore sopralluogo nei giorni successivi nel rispetto del presente disciplinare.

Testo approvato dal Consiglio dei Regolani con delibera del 4 settembre 2013